



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE ORISTANO

VIA PUCCINI N°14 - 09170 ORISTANO
CENTRALINO: 0783/72164
FAX: 0783/72516

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://oristano.figc-sardegna.it/>
Facebook: <https://www.facebook.com/lndor/>
e-mail: cplnd.oristano@figc.it



COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 1° Marzo 2017 STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 TORNEO AMATORI SENIOR ORISTANO

1. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

- Gara **Sas Mendulas – Sporting Eurobet del 04.03.2017**: la gara a margine, non disputata causa lutto, verrà recuperata **Lunedì 06.03.2017 alle ore 20:30 sul campo “C” del Centro di Formazione Federale “Tino Carta” di Oristano.**

2. ASSEGNAZIONE CAMPI CENTRO FEDERALE “SA RODIA”

2.1. Gare del 3, 4 e 6 Marzo 2017

3, 4 MARZO	GIRONE “A” NONA GIORNATA RITORNO	CAMPO
VEN 20:30	SANTA GIUSTA - SILI 2012	S. GIUSTA
VEN 20:30	SPORTING R.C. SOLANESE - INTERCLUB XAVIER 50	B
VEN 20:30	DONIGALA 2013 - EUROSPIN	A
SAB 16:30	ARTIGIANI PIZZERIA DA LELLE - PALMAS 92	B
SAB 16:30	2P INFISSI - AVIS SAMUGHEO	C

3, 4, 6 MARZO	GIRONE “B” NONA GIORNATA RITORNO	CAMPO
SAB 15:00	ELEONORA CALCIO - BLU BAR	B
SAB 15:00	VITASOL - FISHDOGS NO LIMITS	A
LUN 20:30	CALCIO SATURNIA - LA CANTERA	A
LUN 20:30	(RECUPERO) EUROSPIN – PALMAS 92	B
LUN 20:30	SAS MENDULAS GHILARZA - SPORTING EUROBET	C

(*) L'indicazione dei campi è puramente indicativa e potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità degli stessi.

GIUSTIZIA SPORTIVA

2.2. Delibere della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

A.S.D. SANTA GIUSTA CALCIO (Campionato Amatori Senior Oristano)

Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 18 Amatori del 18.01.2017.

Gara Santa Giusta Calcio / Sporting RC Solanese del 14.01.2017.

Con reclamo tempestivamente depositato la ASD Santa Giusta Calcio ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo con il quale il calciatore Felice Pani è stato squalificato per anni 5, in forza dell'art. 19, 3° comma, cgs.

Il predetto giocatore e' stato squalificato per essersi reso responsabile di reiterate condotte di violenza: più precisamente avrebbe, dapprima, colpito con un calcio il calciatore Daga e poi avrebbe attinto con un pugno il calciatore Tola. A seguito della rissa che ne seguiva il direttore di gara aveva decretato la sospensione della partita per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di sicurezza e di serenità.

La Corte d'Appello Territoriale, letto il gravame, ha disposto la convocazione del direttore di gara al fine di fare chiarezza sull'episodio contestato.

L'arbitro, nel corso della sua audizione, nel confermare il referto, rimarcava che effettivamente il Pani aveva in primis colpito con un calcio il calciatore Daga e poi, successivamente, all'atto di abbandonare il terreno di gioco attingeva con un pugno il calciatore Tola Manuel; cio' nondimeno evidenziava che a sua volta il Pani, dopo aver colpito con un calcio il Daga, era stato attinto da un violentissimo pugno da parte del portiere della squadra avversaria (a seguito del quale episodio di violenza il Daga era stato squalificato per due gare).

Il direttore di gara specificava che dopo il primo calcio che il Pani aveva dato al Daga, la situazione era tornata alla normalita' e "che la diatriba fra i contendenti sarebbe finita se il Daga non avesse colpito il Pani".

La ricorrente, nei motivi del ricorso, non negava la condotta del suo calciatore, ma rimarcava il fatto che il secondo pugno sferrato al Tola era stato dato per difendersi da un accerchiamento di avversari che minacciavano di colpirlo.

Orbene, non vi e' dubbio alcuno che l'azione reiterata del Pani debba inquadrarsi in un episodio di grave violenza.

Tuttavia, e' necessario rimarcare che gli episodi contestati al Pani sono stati inframezzati da una condotta di violenza subita dal medesimo calciatore, che di fatto aveva riacceso gli animi faticosamente spenti dall'arbitro, come correttamente rappresentato dallo stesso direttore di gara nel suo referto e poi durante la sua audizione.

Ed inoltre, per meglio stabilire la gravita' delle azioni di violenza, e quindi addivenire alla comminazione di sanzioni eque e proporzionate ai fatti, mette pure conto evidenziare l'assenza di certificazioni mediche attestanti le lesioni che ne sarebbero scaturite.

La Corte d'Appello, percio', nel valutare complessivamente il quadro dei fatti emerso - tenuto conto degli atti di violenza posti in essere dal Pani, incastonati in una vicenda nel quale anche il predetto era stato violentemente colpito dal Daga, tenuto altresì conto della mancanza di certificazioni mediche comprovanti la gravita' delle lesioni derivate, nonche' dell'assenza di recidiva a carico del giocatore ricorrente - ritiene equo ridurre la sanzione da cinque anni ad un anno.

Per tutti questi motivi, in parziale riforma del provvedimento impugnato, delibera la riduzione della squalifica a carico del calciatore Felice Pani da anni cinque ad anni uno.

Dispone la restituzione della tassa del reclamo.

IL SEGRETARIO
G.Collu

IL DELEGATO
G.Schintu

Publicato ed affisso all'albo in data 1 Marzo 2017